

# FOGLIO FEDERALE

Anno V°.

Berna, 22 marzo 1922.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

1559

Messaggio

del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli.

(Del 20 marzo 1922.)

*Onorevoli Signori,*

La legge federale del 24 giugno 1904 su la caccia e la protezione degli uccelli aveva suscitato subito dopo la sua entrata in vigore numerose critiche, sia da parte dei cacciatori, sia da parte degli agricoltori e di coloro che si occupano della protezione degli uccelli. Le si rimproverava soprattutto di essere insufficiente, poichè essa si tiene troppo rigidamente alla legge del 1875, rimprovero fondato in quanto la revisione di questa legge, provocata dalla mozione Boéchat, del 7 dicembre 1902, non si curò che del capitolo V, concernente le pene, e delle disposizioni ad esse relative.

Il nostro Dipartimento dell'interno attendeva alla revisione della legge quando scoppiò la guerra mondiale: problemi più urgenti s'imponevano allora, onde fummo obbligati a rinviare a tempi più propizi l'elaborazione della nuova legge sulla caccia. Tuttavia il Dipartimento dell'interno non perse di vista questo oggetto; nell'attesa di poter fare di più, raccolse tutti i pareri intorno alla questione, tutte le istanze che gli venivano presentate: veri disegni di leggi, desideri, proposte di modificare certe disposizioni della legge.

Il 14 febbraio 1920, il Consiglio nazionale accoglieva una mozione dell'on. deputato Zurburg che invitava il Consiglio federale ad elaborare un disegno di legge che modificasse o completi la legge federale del 24 giugno 1904 su la caccia e la protezione degli uccelli con gli scopi seguenti:

« 1° di fissare l'epoca della caccia secondo i costumi delle diverse specie di animali, secondo il loro valore venale, la loro utilità e la dannosità dal lato economico;

« 2° di proteggere nei limiti del possibile l'agricoltura dai danni causati dalla selvaggina;

« 3° di tener conto delle esperienze scientifiche più recenti sull'utilità delle specie d'uccelli che devono essere protetti dalla Confederazione. »

Questa mozione riportava all'ordine del giorno la revisione della legge federale su la caccia.

Dopo aver eseguito i lavori preliminari che la nuova legge esigeva, il Dipartimento dell'interno convocò per il 19 novembre 1920 una commissione consultiva, per uno scambio di vedute generali sulla portata che avrebbe dovuto avere la revisione progettata e sulle disposizioni fondamentali del nuovo disegno. La commissione comprendeva i rappresentanti dei vari centri interessati alla causa: cacciatori, agricoltori, selvicoltori, rappresentanti delle associazioni per la difesa della natura e la protezione degli uccelli.

Il capo del Dipartimento dell'interno, che presiedeva la commissione, fece espressamente notare, aprendo la prima seduta, che la revisione della legge sulla caccia non avrebbe potuto uscire dall'ambito dell'art. 25 della Costituzione federale e che non era assolutamente nelle intenzioni del Consiglio federale d'aumentare a scapito dei Cantoni le competenze della Confederazione in materia di caccia. La commissione doveva conseguentemente limitarsi ai punti indicati dalla mozione Zurburg.

In base alle deliberazioni della commissione, il Dipartimento dell'interno elaborò un disegno preliminare di legge. Le nuove disposizioni in esso contemplate furono comunicate ai Cantoni con l'invito di esprimere il loro parere sui diversi punti. Si tenne conto per quanto fu possibile delle osservazioni fatte dai Cantoni, e il nuovo testo, modificato secondo queste indicazioni, fu sottoposto ad una nuova commissione, meno numerosa della prima, nel corso delle sedute tenute il 25/26 luglio e il 27 settembre 1921.

Le risoluzioni ed i desideri di questa commissione formarono l'oggetto di un nuovo esame da parte del Dipartimento dell'interno ed ora sottoponiamo alle Camere federali il disegno, nuovamente rimaneggiato in seguito a quest'ultimo abboccamento degli interessati, e da noi adottato.

Per quanto concerne l'insieme del disegno, premettiamo che si è cercato di limitare allo stretto necessario il compito legislativo della Confederazione in materia venatoria; che si è lasciata intatta e perfino aumentata la libertà che i Cantoni hanno avuta fin qui di adattare le loro prescrizioni alle condizioni locali. La legge progettata vuol pure tener conto dei desideri manifestati dall'autore della mozione, prescrivendo quanto esigono la polizia della caccia, la difesa della natura e la protezione degli uccelli, ed imponendo le regole d'una sana economia allo sfruttamento di quel capitale che è la selvaggina del paese.

Prima di passare ai particolari del disegno, facciamo notare le principali innovazioni: soppressione della distinzione tra la caccia bassa (di pianura) e la caccia alta (di montagna), distinzione che non si fondava su nessun criterio cinegetico ed aveva generato numerose complicazioni; possibilità di una vigilanza più rigorosa, unitamente all'aggravamento delle pene per le contravvenzioni alla legge, allo scopo di reprimere energicamente i reati di caccia che in questi ultimi anni hanno assunto proporzioni inquietanti; fissazione di date estreme per l'apertura e la chiusura della caccia, limiti entro i quali i Cantoni possono fissare a loro piacimento e secondo le condizioni regionali l'epoca esatta e la durata della caccia; protezione più estesa degli uccelli utili; misure che favoriscano la loro moltiplicazione e la conservazione delle loro specie; separazione dei periodi di caccia secondo le specie di selvaggina; prescrizioni distinte per la protezione della selvaggina nei distretti di caccia riservata e nei Cantoni che rilasciano licenze ordinarie; adozione del principio del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina e dalla caccia clandestina.

Le prescrizioni della vigente legge che hanno fatto buona prova, sono state conservate, per quanto è stato possibile, senza modificazioni anche nella nuova legge; però allo scopo di ottenere un insieme più chiaro, abbiamo dato alla materia una disposizione più conveniente e per conseguenza è modificata anche la divisione in capitoli.

In quanto alle spese che cagionerà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, esse non sono, secondo noi, esagerate, se si

considerano gli scopi a cui tendono: aumento della selvaggina, caccia più redditizia, l'agricoltura meglio protetta dai danni causati dalla selvaggina, miglior protezione degli uccelli utili e della selvaggina, vigilanza più efficace sulla caccia, diminuzione dei reati di caccia, ecc.

Presentemente l'applicazione della legge sulla caccia costa alla Confederazione dai 50 ai 60.000 franchi l'anno; con l'applicazione delle nuove disposizioni questa somma sarà approssimativamente raddoppiata. Venne affacciata la questione, anche durante la conferenza più sopra menzionata, se per sopprimere almeno in parte a queste spese, non fosse stato il caso di creare una specie di licenza di caccia federale, rilasciata verso pagamento d'una tassa in favore della Cassa federale. Abbiamo però rinunciato nel nostro disegno a metterci per questa via, stimando che una tale misura avrebbe costituito un'usurpazione da parte della Confederazione dei diritti dei Cantoni. D'altra parte il fatto che le spese sono sottoposte ogni anno all'esame delle Camere, costituisce una garanzia che le spese imposte alla Confederazione non sorpasseranno i limiti ammissibili. Limitando la percentuale dei sussidi concessi in virtù della legge, le autorità esecutive e legislative hanno la possibilità di ridurre le spese nei limiti del ragionevole.

Facciamo osservare in proposito che l'applicazione della legge sulla pesca costa annualmente alla Confederazione più di 100.000 franchi. Parrà senza dubbio naturale che una somma approssimativamente uguale sia destinata ad uno scopo la cui importanza è quasi la stessa.

Le diverse disposizioni del disegno suggeriscono le seguenti osservazioni:

### I. Diritto di caccia.

*L'articolo 1* corrisponde al primo articolo della legge attuale. Il numero 2 lascia alla legislazione cantonale la cura di stabilire quali persone hanno la facoltà di cacciare e in quali casi la licenza possa essere rifiutata o ritirata (limite d'età, stato di tutela, indigenza sussidiata, debiti gravi, ecc.). E' pure nelle competenze dei Cantoni di regolare la concessione delle licenze agli stranieri.

*L'articolo 2* corrisponde all'art. 3 della legge attuale.

*L'articolo 3* è nuovo. Esso enumera gli animali di cui è permessa la caccia, a' sensi della nuova legge come pure gli uccelli non protetti dalla Confederazione. Potrà far specie il

non trovare l'airone fra la selvaggina che è permesso cacciare. Questo uccello, ornamento della nostra fauna alata, è diventato così raro, che gli amici della natura reputano necessario salvarlo da certa distruzione. Se, dato il caso, dovesse moltiplicarsi troppo, il Consiglio federale, in virtù del diritto di modificare in qualsiasi tempo l'elenco degli animali che si possono cacciare e degli uccelli non protetti, potrà fare in modo di impedire all'airone di nuocere nuovamente alle acque pescose.

L'*articolo 4* è nuovo. Esso dà al Consiglio federale la facoltà di permettere la caccia delle specie di selvaggina non menzionate nella nuova legge e di stabilire un periodo durante il quale questa caccia è vietata.

L'*articolo 5* enumera gli animali protetti dalla legge e al numero 3 dichiara che tutte le specie di uccelli non menzionati nell'art. 3, che si trovano in Svizzera allo stato selvaggio sono poste sotto la protezione delle autorità federali; si può così evitare di stendere l'elenco degli uccelli protetti che, per essere completo, dovrebbe essere assai lungo.

Il 1° capoverso dell'*articolo 6* contiene le disposizioni del capoverso 2 dell'art. 17 della vigente legge.

Il 2° capoverso vieta l'importazione, l'esportazione, il trasporto e il trasporto degli uccelli protetti. Questo divieto è formulato in esecuzione della convenzione internazionale del 19 marzo 1902 sulla protezione degli uccelli utili all'agricoltura, convenzione firmata dalla Svizzera che proibisce di catturare o di vendere gli uccelli utili dal 1° marzo al 15 settembre. Se la legislazione federale si mostra più rigorosa, estendendo il divieto a tutto l'anno, ciò dipende dal fatto che già la legge vigente proibisce in modo assoluto la cattura degli uccelli protetti, disposizione questa che si è rivelata assai utile, ma che non può venire applicata se non nel caso in cui l'importazione e l'esportazione siano egualmente proibite.

Tuttavia, nell'intento di permettere alle Società ornitologiche, agli amanti degli uccelli, ecc., di tenere in gabbia o nelle uccellerie alcuni rappresentanti delle specie protette dalla Confederazione, il terzo capoverso consente a chiunque d'importare senz'alcuna formalità, dal 15 settembre alla fine di febbraio, fino a 5 di questi uccelli. Per importarne un numero maggiore, occorre il permesso delle autorità federali.

La nuova legge introduce simili restrizioni in fatto d'importazione, perchè sarebbe strano che nel nostro territorio

si vietasse — in qualsiasi tempo — la cattura degli uccelli protetti e la si favorisse poi indirettamente nei paesi vicini, in gran parte firmatari della Convenzione, col permettere d'importare e vendere liberamente in Svizzera gli uccelli di cui si tratta.

L'*articolo 7* non è altro che l'*articolo 20* della legge attuale con la restrizione che il permesso di catturare o di uccidere anche in tempo di divieto, a scopo scientifico, uccelli di qualsiasi specie concesso dai Cantoni a persone di fiducia, è subordinato al consenso delle autorità federali.

Tale riserva vien fatta anche all'*articolo 8*, primo capoverso, che riproduce le disposizioni dell'attuale articolo 4, primo capoverso. Il secondo capoverso corrisponde al quarto capoverso dell'art. 4 attuale; il terzo capoverso, al capoverso 3° dello stesso articolo, con questo in più, che prevede una tregua nella caccia degli animali nocivi.

L'*articolo 9* estende il diritto che compete ai Cantoni di permettere la caccia dei tordi, dei passerini e dei merli al tempo della maturanza dei frutti, allo scopo di proteggere i vigneti e le colture in genere (art. 17, terzo capoverso, della vigente legge).

L'*articolo 10* è nuovo ed ha per scopo di assicurare, durante l'esercizio della caccia, l'inviolabilità della proprietà munita di cinte.

L'*articolo 11* stabilisce una nuova disposizione per evitare i guasti della selvaggina nelle caccie riservate.

L'*articolo 12* lascia alla legislazione cantonale la cura di stabilire le indennità per i guasti cagionati dalla selvaggina, mentre

L'*articolo 13* prevede la partecipazione della Confederazione, in ragione di un terzo, nel pagamento delle indennità per i guasti cagionati dalla selvaggina nelle bandite e negli asili federali.

L'*articolo 14* stabilisce che il cacciatore o, nelle caccie riservate, l'affittuario, è responsabile del danno arrecato alla proprietà fondiaria o alle colture; e pone il principio che chi vuol ottenere una licenza di caccia deve prestare una cauzione per i danni che potesse cagionare nell'esercizio della caccia. Spetta alla legislazione cantonale stabilire in che cosa consista la suddetta cauzione.

### III. Protezione della selvaggina e degli uccelli.

L'art. 15 è identico all'art. 15 attuale, con questa differenza che la bandita neocastellana, fin qui già esistente di fatto, diventa istituzione legale.

Quantunque le bandite esistenti abbiano senza dubbio largamente contribuito alla conservazione della fauna montana, in modo speciale a quella dei camosci, da più parti vien domandato che esse vengano sostituite da un più gran numero di piccole zone riservate permanenti (asili per la selvaggina). Per rendere attuabile questa misura — la cui opportunità, invero, non è ancora provata — venne aggiunto all'art. 15 il secondo capoverso.

L'articolo 16 è costituito dal secondo capoverso dell'attuale art. 15.

L'articolo 17 tende ad impedire la distruzione della selvaggina nelle bandite riaperte alla caccia.

L'articolo 18 corrisponde all'art. 16 della legge attuale.

L'articolo 19 è nuovo. Allo scopo di conservare certe specie di selvaggina e di uccelli protetti, esso prevede l'istituzione di zone riservate speciali, nelle quali qualunque caccia sia assolutamente proibita.

L'articolo 20 contiene le prescrizioni dell'attuale art. 7 con questa differenza che il secondo capoverso completa l'enumerazione delle misure con le quali i Cantoni possono estendere la applicazione delle disposizioni protettrici della legge.

L'articolo 21 stabilisce in quale misura la Confederazione deve partecipare alle spese della vigilanza sulla selvaggina nelle bandite e negli asili per la selvaggina; esso prevede anche un eventuale contributo da parte della Confederazione alle spese per le altre zone riservate. Finora la partecipazione della Confederazione alle spese della vigilanza sulla caccia era regolata dal decreto federale del 28 giugno 1878.

L'articolo 22 sostituisce il numero 4 dell'art. 15 della vigente legge.

A' sensi dell'articolo 23 le specie di selvaggina che presentemente non si trovano allo stato selvaggio nel territorio svizzero non vi potranno essere lasciate in libertà senza il consenso delle autorità federali, le quali promulgano in pari tempo le disposizioni necessarie sulla protezione di questa nuova selvaggina.

L'articolo 24 è nuovo e mira ad impedire ai cani ed ai gatti randagi di nuocere alla selvaggina ed agli uccelli protetti.

L'articolo 25 è nuovo. Esso pone delle restrizioni alla caccia dell'aquila allo scopo di impedire la scomparsa della specie.

L'articolo 26 lascia facoltà ai Cantoni di assegnare premi adeguati alle persone autorizzate a cacciare che uccidono animali particolarmente nocivi ai raccolti, alla pesca ed alla selvaggina.

Anche l'articolo 27 è nuovo e prevede che la Confederazione possa incoraggiare con sussidi i provvedimenti che favoriscono la conservazione e la moltiplicazione degli uccelli protetti e della loro specie.

L'articolo 28 corrisponde all'art. 18 della vigente legge.

#### IV. Durata della caccia.

##### a. Disposizioni per i Cantoni che rilasciano licenze.

Articolo 29. Il numero 1 autorizza la caccia generale di tutta la selvaggina, eccettuati i cervi, i camosci e le marmotte per una durata di tre mesi, cioè per il periodo che va dal 1° settembre al 15 dicembre. Cade in tal modo la distinzione fatta dalla vigente legge tra la caccia della selvaggina da piuma e la caccia generale. I Cantoni fisseranno le date d'apertura e di chiusura secondo le circostanze locali.

Il numero 2 stabilisce la durata di tre settimane per la caccia dei camosci e delle marmotte, e lascia facoltà ai Cantoni di fissarne l'apertura e la chiusura tra il 7 settembre ed il 15 ottobre.

Nei territori nei quali si cacciano i camosci, durante il tempo in cui questa caccia è aperta, è vietato l'uso dei cani da corsa, per impedirne l'impiego abusivo.

Il numero 3 autorizza la caccia dei caprioli per un periodo di sei settimane al massimo e lascia facoltà ai Cantoni di fissarne l'apertura e la chiusura tra il 7 settembre ed il 31 ottobre.

Il numero 4 corrisponde alle prescrizioni del terzo capoverso dell'attuale art. 7; al secondo capoverso prevede tuttavia la possibilità di protrarre in via eccezionale la caccia del cervo nel mese di ottobre nel caso in cui questa selvaggina, per la sua quantità eccessiva, arrecasse dei danni.

Per caccia del cervo s'intende solo quella del nostro cervo indigeno (*cervus elaphus*), mentre la caccia del daino e del cer-

vo di Sitka — due varietà di cervo che sono state recentemente messe in libertà nel paese — è severamente vietata. Se però questi animali si moltiplicassero in modo tale da giustificare la caccia, il Consiglio federale potrebbe, in virtù dell'art. 3, ultimo capoverso, o dell'art. 4, comprenderli tra la selvaggina, fissando però dei periodi nei quali la caccia ne sarebbe vietata.

Numero 5. Mentre la legge attualmente in vigore (art. 10) lascia piena libertà ai Cantoni di regolare la caccia dei palmipedi, il presente disegno stabilisce che la caccia della selvaggina acquatica è permessa su laghi e fiumi d'una certa importanza dal 1° gennaio al 1° marzo, restando però riservate, per le acque internazionali, le convenzioni concluse con gli Stati limitrofi.

*b. Disposizioni per i Cantoni che hanno le caccie riservate.*

Gli *articoli 30 a 32* sono nuovi. La durata della caccia è fissata all'art. 31, secondo le esperienze fatte nei Cantoni in cui vige il sistema delle caccie riservate.

*c. Disposizioni comuni ai Cantoni dell'uno e dell'altro sistema.*

A' sensi dell'*articolo 33* le autorità federali possono, su proposta dei Cantoni, modificare temporaneamente o durevolmente le disposizioni sui diversi periodi di caccia, quando speciali circostanze lo richiedano, e vietare temporaneamente in determinate località e stagioni la caccia degli animali nocivi divenuti rari.

*Articolo 34.* L'occupazione dei confini durante la guerra mondiale portò con sè il divieto assoluto di cacciare in certe parti del territorio; tale provvedimento dovette esser preso anche contro il dilagare delle epizozie. L'*articolo 35* fu appunto introdotto nella nuova legge allo scopo di lasciare alla Confederazione ed ai Cantoni la facoltà di prendere tali misure di loro iniziativa. Resta riservato alla legislazione cantonale di decidere se debba essere restituita una parte della tassa della licenza o del canone pagato per la caccia riservata.

E' certamente superfluo motivare l'*articolo 35*.

## V. Polizia della caccia.

Questo capitolo è nuovo. Dall'*articolo 36* all'*articolo 39*, esso regola la polizia della caccia; l'esercizio della polizia della caccia è, sotto l'alta vigilanza della Confederazione che si addossa una parte delle relative spese.

## VI. Disposizioni penali.

Queste disposizioni sono state raggruppate in modo affatto nuovo. La legge attuale enumera dapprima i reati di caccia, indi dedica un capitolo distinto alle rispettive pene. Il testo della legge resta così sovraccarico di ripetizioni e rimandi, che una simile disposizione rende inevitabili. Appunto per togliere questo inconveniente, nel presente disegno abbiamo indicato dopo ogni reato la relativa pena, riunendo il tutto in un solo capitolo intitolato « Disposizioni penali »; grazie a questa importante semplificazione la nuova legge potrà essere più facilmente consultata. Abbiamo dato alle disposizioni penali una forma adattata a quella del disegno del codice penale federale. Abbiamo infine separato più nettamente di quanto fu fatto fin qui, le prescrizioni di procedura e le altre disposizioni.

Additiamo in particolare qualche innovazione: la nuova legge condanna certi reati che non erano contemplati nella precedente, ad esempio il tiro al piccione, il fatto di snidare la volpe ed il tasso, ecc.; in altri casi essa completa con una nuova proibizione la serie dei divieti concernenti certi oggetti. Ma il fatto più notevole — come abbiamo già detto in principio — è che le multe sono state considerevolmente aumentate; è stato rialzato tanto il minimo quanto il massimo, lasciando fra questi due estremi un intervallo più grande. Sono previste sei classi di multe. Ci restano da fare le seguenti osservazioni sulle diverse disposizioni penali considerate separatamente.

*L'articolo 40* contempla i gravi reati di caccia, consistano essi nel tendere armi da fuoco che scattino da sè, nel far uso di palle esplodenti, di veleni (senza eccezione), o nell'uccidere stambecchi. Chi si rende colpevole di una di queste infrazioni alla legge deve essere punito con la multa e privato della licenza.

*L'articolo 41* vieta lo sport crudele del tiro al piccione, contro il quale non era ancora intervenuta nessuna legge.

*L'articolo 42* aggiunge anche la rete alla lista degli ordigni o delle trappole il cui uso è vietato e limita l'uso eccezionale di tagliuole alla caccia permessa degli animali da preda.

*L'articolo 43* concerne la caccia clandestina nelle bandite, negli asili della selvaggina ed in altri luoghi chiusi e *l'articolo 44* la caccia clandestina in generale, cioè il fatto di cacciare, uccidere, catturare, esporre in vendita o comperare gli animali protetti.

L'*articolo 45* punisce il traffico della selvaggina trovata o della selvaggina che si sa proveniente da caccia clandestina.

L'*articolo 46* è nuovo e vieta le pratiche crudeli, come la cattura delle volpi e dei tassi scavandone le tane, l'affumicamento delle tane, ecc.; questo articolo vieta pure di uccidere l'aquila nel suo covo o di levare da quest'ultimo le uova o gli aquilotti.

L'*articolo 47* concerne l'uso di armi proibite come pure di ordigni e trappole che esso vieta di adoperare nella caccia degli uccelli; è pure vietata l'importazione ed il commercio delle armi proibite.

L'*articolo 48* corrisponde all'art. 21, numero 6, lettere *a e b* della legge attuale.

L'*articolo 49* regola il commercio della selvaggina dopo la chiusura della caccia.

Gli *articoli 50 e 51* concernono certe irregolarità che non si possono comprendere fra i reati di caccia propriamente detti.

L'*articolo 52* concerne le pene applicabili ai contravventori d'età giovanile.

Gli *articoli 53 e 54* fissano le pene applicabili in caso di recidiva.

Il secondo capoverso dell'art. 53 dà facoltà ai Cantoni di stabilire che anche in caso di reato diverso da quelli menzionati all'art. 40 possa essere rifiutata o ritirata al colpevole la licenza di caccia già fin dalla prima condanna. Questa è una eccezione alla regola fissata dall'art. 62, secondo la quale i Cantoni non possono nè aggravare nè diminuire le pene stabilite dalla legge federale.

L'*articolo 55* tratta del rifiuto o del ritiro della licenza. Perchè d'ora innanzi non vi siano più divergenze d'opinione circa il territorio al quale si estende il divieto di cacciare, la nuova legge stabilisce espressamente che in tutti i casi in cui sarà pronunciata questa pena, il colpevole sarà privato del diritto di caccia in tutto il territorio della Confederazione; infatti l'aggravio di pena costituito dalla privazione del diritto di caccia perderebbe la sua importanza se il contravventore, colpito da questa pena in un Cantone, potesse cacciare in un altro.

L'*articolo 56* corrisponde all'art. 44 attuale.

Gli *articoli 57 a 61* contengono delle disposizioni di procedura. Per permettere un controllo efficace sul commercio della

selvaggina dopo la chiusura della caccia, l'articolo 58 dà facoltà agli organi cantonali di vigilanza sulla caccia, e sulla pesca di ispezionare in ogni tempo gli impianti frigoriferici degli alberghi, delle pensioni e dei negozi di commestibili per invigilare l'osservanza delle disposizioni dell'art. 49.

*L'articolo 59* corrisponde all'attuale art. 24.

Per favorire i Cantoni la cui legge prescrive anche la confisca delle armi lecite in caso di reato di caccia, nel secondo capoverso è stata accolta una riserva in questo senso.

*L'articolo 60* prevede, oltre la multa, l'obbligo del risarcimento dei danni per la selvaggina illecitamente uccisa, e stabilisce che l'ammontare dell'indennizzo sia calcolato in base ai prezzi vigenti nel luogo per la selvaggina viva, allo scopo di poter in tal modo sostituire la selvaggina illecitamente uccisa. Questo provvedimento è facilmente attuabile, soprattutto in quei Cantoni che hanno già costituito dei fondi speciali per il ripopolamento; a queste casse appunto possono essere versati gli indennizzi. Spetta alla legislazione cantonale di regolare la cosa nei suoi particolari.

*L'articolo 61* riproduce l'art. 25 attuale, specificando che il terzo della multa realmente riscossa spetta al denunciante in persona. E' stato necessario specificare in questo senso, poichè la parte spettante all'agente che ha steso il verbale vien quasi sempre devoluta ad una cassa pensione o di previdenza, onde nella maggior parte dei casi manca al personale lo stimolo del premio.

## VII. Disposizioni transitorie e finali.

*L'articolo 62* è una disposizione transitoria.

*L'articolo 63* delimita esattamente le competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia penale: i Cantoni non sono autorizzati a promulgare disposizioni a questo proposito, se non in quanto la legge federale lasci loro l'iniziativa di certe prescrizioni sul diritto di caccia. Le pene previste dalla legge federale non possono essere nè aggravate nè mitigate dai Cantoni.

*L'articolo 64* dispone che i Cantoni devono sottoporre all'approvazione delle autorità federali non solo le loro leggi ed i regolamenti, ma anche le altre prescrizioni che essi emanano in materia venatoria, specialmente i decreti annuali circa l'apertura della caccia durante l'anno in corso. Questa maggiore garanzia è resa necessaria dal fatto che la nuova legge conferisce

all'autorità cantonale competenze più estese, le quali, in più d'un Cantone saranno probabilmente delegate ad un sol Dipartimento.

Concludiamo. Se il disegno che vi è presentato non ha potuto tener conto di tutti i desideri degli agricoltori, dei protettori della natura e degli amici degli uccelli, la nuova legge, nella presente forma, può tuttavia dare alla caccia l'importanza che le compete nella nostra economia nazionale; a questo scopo i Cantoni dovranno però far debito uso delle competenze loro conferite; vale a dire essi dovranno, nella loro legislazione, stabilire, le norme necessarie per una retta esecuzione della legge federale e dovranno soprattutto anche invigilare che le sue prescrizioni siano rigorosamente osservate ed applicate.

Raccomandando all'Assemblea federale di adottare il disegno qui allegato, cogliamo l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per esprimervi i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 20 marzo 1922.

In nome del Consiglio federale svizzero,

*Il Presidente della Confederazione:*

Dr. HAAB.

*Il Cancelliere della Confederazione:*

STEIGER.

---

**Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli. (Del 20 marzo 1922.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1922
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	1559
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.03.1922
Date	
Data	
Seite	315-327
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 742

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.